



Gli stanziamenti per la giustizia nel bilancio dello Stato

2 febbraio 2021

Il quadro delle risorse che lo Stato destina al funzionamento del sistema giudiziario e penitenziario è prevalentemente contenuto nel bilancio di previsione del Ministero della giustizia (tabella n. 5): sono infatti ricondotte alla responsabilità e alla gestione del Ministero tutte le spese relative al trattamento penitenziario, all'esercizio della giurisdizione civile e penale, all'esecuzione penale esterna e all'esecuzione minorile.

Ulteriori spese finalizzate a ciò che comunemente è definito "Giustizia" vengono sostenute da altri ministeri: ad esempio, il dato sulle risorse versate al bilancio dello Stato dalla gestione del Fondo Unico Giustizia, emerge dalla lettura in sede di rendiconto delle tabelle relative all'Entrata (tabella n. 1); nello stato di previsione del Ministero dell'Economia (tabella n. 2) figurano invece gli stanziamenti relativi alle spese di funzionamento della giustizia amministrativa e tributaria e del Consiglio Superiore della Magistratura, oltre alle somme da corrispondere per violazione del termine di ragionevole durata del processo o per l'equa riparazione per ingiusta detenzione. Le risorse per i programmi di protezione dei collaboratori di giustizia e quelle del Fondo per l'indennizzo delle vittime di crimini violenti sono appostate invece nel bilancio del Ministero dell'Interno (tabella n. 8) mentre gli stanziamenti per l'edilizia penitenziaria sono collocati nel bilancio del Ministero delle Infrastrutture (tabella n. 10).

Il ciclo di bilancio

In tre distinte occasioni, nel corso dell'anno, il Parlamento è chiamato a valutare l'entità delle risorse destinate alla Giustizia e la loro allocazione. Ciò avviene:

- con l'approvazione della **Legge di bilancio**, riferita ad un periodo triennale, che racchiude i contenuti tanto di quella che un tempo veniva chiamata legge finanziaria o legge di stabilità (ora Sezione I della legge di bilancio), quanto del bilancio vero e proprio (ora Sezione II della legge di bilancio) (cfr. [art. 21 della legge n. 196 del 2009](#)). La legge di bilancio deve essere approvata entro il 31 dicembre di ciascun anno, per non incorrere nel c.d. esercizio provvisorio. L'ultima legge di bilancio approvata dal Parlamento è la [legge n. 178 del 2020](#) che contiene il *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*;
- con l'approvazione della legge che contiene il **Rendiconto generale dello Stato**, strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria ([art. 35 della legge n. 196 del 2009](#)). Il rendiconto relativo al 31 dicembre dell'anno precedente deve essere presentato entro il successivo mese di giugno alle Camere con apposito disegno di legge, dopo esser stato previamente sottoposto alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione. L'ultimo rendiconto, relativo all'esercizio 2019, è stato approvato con la [legge n. 127 del 2020](#);
- con l'approvazione della legge di **Assestamento del bilancio dello Stato**, istituito attraverso il quale il Governo aggiorna, a metà esercizio, gli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio precedente ([art. 33 della legge n. 196 del 2009](#)). Il Governo deve presentare il disegno di legge di assestamento entro il mese di giugno di ciascun anno; con la [legge n. 128 del 2020](#) sono state approvate *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020*.

In ciascuno dei tre momenti il Parlamento, dalla lettura delle tabelle allegate ai disegni di legge presentati dal Governo, può conoscere le spese preventivate per l'anno successivo (bilancio di previsione), le spese effettivamente sostenute nell'esercizio precedente (rendiconto) e, conseguentemente, verificare in corso

d'esercizio le stime per l'anno in corso (assestamento).

Le previsioni di spesa nella legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020)

L'**articolo 6** della [legge n. 178 del 2020](#) autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

In base alla Tabella n. 5, la legge di bilancio 2021-2023 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia, spese finali, in termini di **competenza**, pari a **8.981,5 milioni di euro** nel **2021**, a **8.850,8** milioni di euro per il **2022** e **8.946,8** milioni di euro per il **2023**, come si evince dalla tabella che segue.


Spese finali del Ministero della giustizia nella legge di bilancio per il triennio 2021-2023

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	Legge di Bilancio 2020	Previsioni			
		Legge di bilancio 2021	Diff. bil 2021/ bil 2020	Legge di bilancio 2022	Legge di bilancio 2023
Spese correnti	8.347,8	8.364,9	17,1	8.285,7	8.416,1
Spese in c/capitale	553,8	616,6	62,8	565,1	530,6
SPESE FINALI	8.901,6	8.981,5	79,9	8.850,8	8.946,8
<i>Spese MINISTERO in % spese finali STATO</i>	<i>1,3%</i>	<i>1,2%</i>	-	<i>1,2%</i>	<i>1,2%</i>

Rispetto alla legge di bilancio 2020, la legge di bilancio 2021-2023 espone dunque per il Ministero della Giustizia, nel triennio di riferimento, un **andamento** della spesa **crescente nell'anno 2021**, decrescente nel 2022 e nuovamente in crescita nel 2023.

Stanziamanti per la giustizia



Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il **2021**, la legge di bilancio espone spese finali in **aumento rispetto al 2020**, in termini assoluti, in misura pari a 79,9 milioni di euro (+0,9%). Tale differenza positiva deriva prevalentemente dall'aumento delle **spese in conto capitale** (+62,8 mln); le spese correnti, infatti, registrano rispetto al bilancio 2020 un aumento di 17,1 milioni di euro.

Gli **stanziamenti** di spesa del **Ministero della giustizia** autorizzati dal disegno di legge di bilancio rappresentano, rispetto alla spesa finale del bilancio statale, l'**1,2%**. Tale percentuale è **in diminuzione** rispetto all'**1,3%** degli ultimi esercizi.

Rispetto al bilancio a legislazione vigente (BLV), che prevedeva per il 2021 una dotazione complessiva di competenza di **8.894,4 milioni di euro**, la **manovra** finanziaria per il 2021 determina complessivamente un **incremento delle spese finali** di **87,1 milioni**, di cui 37,1 milioni della spesa corrente e di 50 milioni di quella in conto capitale, come evidenziato nella tabella che segue:

(dati di competenza, valori in milioni)

	2020		2021		
	LEGGE DI BILANCIO	ASSESTAMENTO	BLV	MANOVRA	LEGGE DI BILANCIO
Spese correnti	8.347,8	8.518,9	8.327,8	+37,1	8.364,9
Spese in c/capitale	553,8	600,8	566,6	+50,0	616,6
SPESE FINALI	8.901,6	9.119,7	8.894,4	+87,1	8.981,5

Il **bilancio integrato** degli effetti della manovra prevede, dunque, stanziamenti per il Ministero pari a **8.981,5 milioni** per il **2021**.

Per quanto riguarda specificamente la **manovra** si segnala che gli 87,1 milioni di euro aggiunti al bilancio della giustizia derivano:

- per **25 milioni**, da interventi operati già dall'originario disegno di legge di bilancio sulle tabelle della **II sezione** e relativi prevalentemente a rifinanziamenti di leggi di spesa per interventi di edilizia penitenziaria e giudiziaria;
- per **62,1 milioni** da somme stanziata per effetto dell'articolato della legge di bilancio (**I sezione**). Di questi, **35,6 milioni** erano già previsti come effetto dell'originario **disegno di legge** presentato dal Governo; **26,4 milioni** sono stati aggiunti a seguito dell'**esame parlamentare della manovra**.

La tabella seguente espone le **previsioni di bilancio** per il **2021** per ciascuna missione/Programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell'esercizio **2020**.

La tabella evidenzia altresì, nella colonna manovra, le **modifiche** che la legge di bilancio ha apportato alla **legislazione vigente 2021**, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a **ciascuna missione e a ciascun programma**.

(dati di competenza, valori in milioni)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA						
	Missione/Programma	2020	2021		Differenza Bil. 2021 - Bil. 2020	
		LEGGE DI BILANCIO	BLV	MANOVRA		LEGGE DI BILANCIO
1	GIUSTIZIA (6)	8.747,2	8.758,4	80,8	8.839,2	92,0
1.1	Amministrazione penitenziaria (6.1)	3.005,7	3.107,2	43,9	3.151,1	145,4
1.2	Giustizia civile e penale (6.2)	4.278,9	4.178,5	24,6	4.203,1	-75,8
1.3	Giustizia minorile e di comunità (6.3)	278,0	282,5	1,3	283,8	5,8
1.4	Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)	1.184,6	1.190,2	11,0	1.201,2	16,6
2	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (32)	154,3	136,0	6,3	142,3	-12,0
2.1	Indirizzo politico (32.2)	41,1	35,6	-	35,6	-5,5
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	113,2	100,4	6,3	106,7	-6,5
	SPESE COMPLESSIVE MINISTERO	8.901,6	8.894,4	87,1	8.981,5	79,9

La spesa complessiva del Ministero è allocata su **2 missioni**, di cui la **principale** è "**Giustizia**", che rappresenta il 98,4% del valore della spesa finale complessiva del Ministero.

In termini assoluti, **considerando gli effetti della manovra**, le **spese finali** di tale Missione sono pari a **8.839,2 milioni** di euro per il **2021**. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (8.758,4 milioni), la missione registra un **aumento di circa 81 milioni di euro**.

L'aumento è prevalentemente imputabile al Programma **Amministrazione penitenziaria (+43,9 mln)** che registra un rifinanziamento di 10 mln di euro, dovuto ad interventi di Sezione II (edilizia penitenziaria), e ulteriori incrementi derivanti dall'articolato della legge di bilancio.

Si ricordano, a titolo esemplificativo, il comma 155, che stanziava 25 milioni di euro per il cablaggio e la **digitalizzazione degli istituti penitenziari**; il comma 322, che istituisce un fondo, dotato di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, per finanziare la predisposizione di **case famiglia** protette dove consentire a donne incinta o madri di prole di età non superiore a 6 anni, di scontare la pena degli **arresti domiciliari**, oltre ai commi 861-866, che prevedono **assunzioni presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria**.

Quanto al Programma **Giustizia civile e penale**, al **rifinanziamento di 14,6 milioni** destinato prevalentemente all'**edilizia giudiziaria** si accompagna l'aumento di **9,9 milioni** di euro previsto come effetto finanziario della Sezione I e dunque delle **assunzioni di personale** di magistratura ordinaria e di personale amministrativo e degli incentivi per i magistrati destinati alle piante organiche flessibili distrettuali (v. soprattutto i commi 855-860).

Nel Programma **Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria** la manovra aggiunge **11 mln di euro** prevalentemente assorbiti dall'istituzione del fondo per il **rimborso delle spese legali agli imputati assolti**, che viene dotato di uno stanziamento di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 (commi 1015-1022).

Per quanto riguarda la Missione "**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**", le spese finali sono pari a **142,3 milioni di euro**, ripartiti tra il programma "*indirizzo politico*" (35,6 mln) e il programma "*servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*" (106,6 mln). Rispetto agli **stanziamenti** a legislazione vigente, la manovra aggiunge 6,3 milioni di euro negli stanziamenti per gestione del personale.

Focus

[Gli interventi per la Giustizia nell'articolato della legge di bilancio 2021](https://temi.camera.it/leg18/post/gli-interventi-per-la-giustizia-nell-articolato-della-legge-di-bilancio-2021.html)

<https://temi.camera.it/leg18/post/gli-interventi-per-la-giustizia-nell-articolato-della-legge-di-bilancio-2021.html>
